

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE



PRG
PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE OO.PP. 2022

Art. 39 comma 2 lett. b) della LP 4 agosto 2015, n.15

I° Adozione del Consiglio Comunale Delibera n.29 di data 20.12.2022
Adozione Definitiva del Consiglio Comunale Delibera n. ___ di data __. __. ____
Approvazione Delibera della G.P. n. ____ di data __. __. ____

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA INTERFERENZE CON LA C.S.P.
VERIFICA USI CIVICI
RENDICONTAZIONE URBANISTICA art. 20
della LP 15/2015

AMBITO TERRITORIALE DI FAEDO

ADOZIONE DEFINITIVA

Data: **marzo 2023**

Progettista:

arch. Andrea Miniucchi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

Dott. Arch. **ANDREA MINIUCCHI**
ISCRIZIONE ALBO N° 919

Indice

1.	Premessa e contenuti della Variante al PRG	3
1.1	<i>Elenco elaborati del progetto di variante:</i>	3
1.2	<i>Le varianti cartografiche</i>	3
2.	Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP	4
3.	Verifica usi civici	4
4.	Controdeduzioni al parere del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio n.6/2023	5
5.	RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.	7
	Premessa	7
	Inquadramento normativo	7
6.	Il Rapporto Ambientale	9
6.1	Conclusioni	10

1. Premessa e contenuti della Variante al PRG

La presente variante OO.PP interessa puntualmente l'ambito territoriale di Faedo, ed in particolare il solo apparato cartografico relativo al Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG vigente. Si tratta di un ambito territoriale che pur appartenendo, assieme a San Michele a/A, ad un unico comune amministrativo (dal 1° gennaio 2020) risulta, sotto il profilo urbanistico, ancora disciplinato da uno specifico strumento pianificatorio.

In attesa dell'avvio della procedura di unificazione degli strumenti vigenti in un unico piano regolatore, l'Amministrazione comunale ha sentito l'esigenza di agire puntualmente mediante l'avvio di una procedura di variante per opere pubbliche con l'obiettivo di aggiornare/correggere alcune previsioni insediative afferenti alla componente infrastrutturale del territorio.

La presente variante al PRG segue la procedura prevista all'art.37 della LP 15/2015 per le varianti non sostanziali. Come successivamente argomentato, i temi oggetto di approfondimento afferiscono alla componente pubblica del territorio e collocano la presente variante all'interno della tipologia "Variante per opere pubbliche" prevista dall'art.39 comma 2, lett. b) della LP 15/2015.

÷

1.1 Elenco elaborati del progetto di variante:

Cartografia ambito territoriale di Faedo

- Tav. INS:02 - Sistema Insediativo scala 1:5000
- Tav. INS.D - Sistema Insediativo scala 1:2000
- Tav. LEG - Legenda

Cartografia di raffronto

- Estratti cartografici di raffronto

Documenti:

- Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica.

1.2 Le varianti cartografiche

Come specificato in tabella, si tratta di 1 variante puntuale che ha la finalità di aggiornare e aggiornare l'ampiezza della fascia di rispetto stradale dello svincolo di progetto lungo la SS.12.

VARIANTI CARTOGRAFICHE INTRODOTTE PER L'ADOZIONE PRELIMINARE

N. VARIANTE	OGGETTO	DESTINAZIONE URBANISTICA VIGENTE	DESTINAZIONE URBANISTICA DI PROGETTO
01	SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE – PRG FAEDO Riduzione della fascia di rispetto stradale in prossimità dello svincolo di progetto indicato dal PRG vigente lungo la SS.12 a sud dell'abitato di Cadino.	Varie (con fascia di rispetto pari a m.100)	Varie (con fascia di rispetto pari a m.100 per le zone esterne all'insediamento e 60 m per le zone destinate all'insediamento) <i>Deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la</i>

	La variante si rende necessaria per adeguare la fascia di rispetto stradale alle dimensioni stabilite ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 890/2006 e s.m, gli svincoli previsti su strade esistenti di II Categoria ricadenti all'interno dell'insediamento urbano.		<i>deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013</i>
--	--	--	--

2. Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP

“Il Piano urbanistico provinciale, approvato nel 2008, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità come strumento di armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione del pericolo idrogeologico, per fornire un quadro unitario per la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio rispetto al tema del pericolo.

*La Giunta provinciale con **deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020** ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg.*

Con la medesima delibera (allegato C) ha approvato il documento di “Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, rivisto rispetto alla versione vigente sulla base della prima applicazione del predetto stralcio della Carta di sintesi della pericolosità.

*La Carta di sintesi della pericolosità e il primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, **è entrata in vigore il 2 ottobre 2020**, giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”¹*

L'allegato C della deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020, al paragrafo 8.3 *Approvazione degli strumenti urbanistici*, dispone che il servizio urbanistica della PAT acquisisca, mediante apposita conferenza di servizi, i pareri delle strutture competenti rispetto alla verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche sotto il profilo idrogeologico.

Sotto il profilo della sicurezza del territorio rappresentato dalla Carta di Sintesi della pericolosità, si evidenzia che la variante cartografica non modifica le destinazioni urbanistiche vigenti e pertanto non produce nuove interferenze con le classi di penalità prevista dalla carta provinciale.

3. Verifica usi civici

La presente variante puntuale non produce modifiche di destinazione urbanistica tali da compromettere la disponibilità di aree pubbliche gravate dal vincolo di uso civico.

La variante n.1 relativa alla modifica dell'ampiezza della fascia di rispetto stradale insiste su suoli privati.

¹ Testo integralmente tratto dal sito internet della PAT al seguente link:
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/carta_pericolosita_-approvazione2020/

4. Controdeduzioni al parere del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio n.6/2023 e alle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito della variante.

Il presente paragrafo della relazione illustrativa è stato redatto con lo scopo di facilitare la comprensione delle modifiche introdotte agli elaborati della VARIANTE 2022 OO.PP. adottata in prima adozione con delibera n. 29 di data 20 dicembre 2022, a seguito del recepimento delle osservazioni contenute nel parere n.6/2023 espresso dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento.

Si tratta di fatto della controdeduzione ai rilievi effettuati dall'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, in quanto dalla lettura del parere non emergono altre osservazioni o richieste di approfondimento.

In premessa si ritiene necessario evidenziare che l'Amministrazione comune di San Michele all'Adige, in attesa del completamento della presente variante puntuale, ha avviato la procedura di variante generale allo strumento urbanistico con l'obiettivo principale di armonizzare la cartografia e le norme di attuazione dei due strumenti urbanistici vigenti rispettivamente sui due ambiti territoriali relativi all'ex comune di Faedo e al Comune di San Michele all'Adige. Enti che, dal 1° gennaio 2020, hanno dato vita ad un unico comune amministrativo.

Tale precisazione è necessaria in quanto, in accordo con il Servizio urbanistica della PAT, si è ritenuto plausibile riportare alcune verifiche di carattere generale contenute nel parere del servizio opere stradali all'interno dell'ormai prossima variante generale. Si tratta in particolare delle richieste relative ai seguenti punti:

- **Punto 2** del parere del Servizio Opere Stradali.
Con riferimento alla necessità di riportare in cartografia la ciclovia provinciale di interesse sovranazionale della Valle dell'Adige "CV TN01- ADIGE –EUROVELO7" si ritiene opportuno rimandare tale operazione in seno dell'aggiornamento cartografico promosso dalla variante generale, in quanto esteso all'intero ambito territoriale del nuovo comune (CC. Faedo e CC San Michele all'Adige).
- **Punto 3 e punto 4** del parere del Servizio Opere Stradali.
Con riferimento agli spazi di parcheggio delle biciclette, si ritiene che la definizione di norme ad hoc e di specifici parametri di dotazione debbano riguardare l'intero territorio comunale e non solo la parte disciplinata dal PRG dell'ex-Comune di Faedo. Per tale ragione si ritiene necessario rimandare l'inserimento di tali prescrizioni all'interno del nuovo testo normativo armonizzato. Medesima considerazione rispetto alle precisazioni in materia di piantumazioni e di siepi a lato della carreggiata stradale.

Con riferimento ai **punti 1, 5 e 6** del suddetto parere si riportano le seguenti controdeduzioni:

Punto 1 del parere del Servizio Opere Stradali.

Si riportano nel testo delle NTA al nuovo comma 12 dell'art.63 " D2 Aree produttive di interesse locale", le prescrizioni contenute nel citato parere PAT/RFS105-16/01/2017-0023018 relativo al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità SCR 2016-30 in merito alla necessità di mantenere e potenziare l'accesso esistente come unico accesso per le attività.

Punto 5 del parere del Servizio Opere Stradali.

L'art. 93 "Fasce di rispetto stradale", delle NTA vigenti riportano in sintesi i riferimenti alle delibere della Giunta richiamati nel parere. La cartografia del sistema insediativo del PRG riporta chiaramente e in maniera continuativa l'ingombro delle fasce di rispetto stradali relative alla viabilità principale.

Punto 6 del parere del Servizio Opere Stradali.

L'art.83 delle NTA del PRG vigente viene integrato con il nuovo comma 13 riportante la seguente indicazione. *"Nel caso di interventi che riguardano, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che*

interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti”.

Nel testo di raffronto delle Norme di Attuazione redatto per l'adozione definitiva, si è provveduto con apposita simbologia ad evidenziare le modifiche apportate (vedi testo in **rosso** nelle Norme di Attuazione).

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. art. 37 comma 4 della LP 4 agosto 2015 n.15

Durante il periodo di deposito (30 gg a partire dal 31 dicembre 2022) della variante adottata non sono pervenute osservazioni.

5. RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Premessa

L'art.20 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 prescrive che *nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in considerazione degli effetti prodotti sull'ambiente.*

Tale valutazione assume la definizione di "Rapporto Ambientale" il quale, con riferimento alla legge 15/02015, *"...rappresenta parte della documentazione del PRG (o variante ndr) contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi del PRG.."*

La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza del PUP.

Con riferimento alle disposizioni previste dalla normativa provinciale è possibile sintetizzare che, nel caso di varianti al PRG, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di:

- a. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al PRG vigente;
- b. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, in particolare rispetto al PUP, alla Carta di Sintesi della Pericolosità e alla Carta delle Risorse Idriche;
- c. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15.

La redazione del rapporto ambientale è prevista inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- d. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- e. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- f. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- g. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;

In considerazione degli obiettivi della presente variante urbanistica si evidenzia che il Rapporto ambientale, sarà rivolto nello specifico alla verifica della coerenza delle azioni contenute nella variante al PRG, rispetto a quanto richiamato al punto a), b), c) del paragrafo precedente in quanto, come di seguito argomentato, non ricorrono i presupposti previsti alle precedenti lettere d), e), f) e g).

Inquadramento normativo

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e

programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti alla pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a "rendicontazione urbanistica" i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

6. Il Rapporto Ambientale

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg).

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
progetti			
altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente sovraordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
PGUAP - Ambiti Fluviali			
PUP - Carta di Sintesi della Pericolosità			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, ...)			

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si ravvisano probabili affetti ambientali significativi.

Valutazione dell'interferenza generata dalle nuove previsioni insediative preventiva rispetto alle classi di penalità della Carta di Sintesi della pericolosità del PUP.

La variante per OO.PP. in oggetto non produce modifiche alla classificazione delle aree prevista dal PRG vigente.

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente

Le modifiche puntuali, normative e cartografiche, non modificano il quadro strategico previsto dal PRG vigente.

Incidenza sulle aree "Rete Natura 2000"

Nel territorio comunale non sono presenti aree e siti individuati come Zone Speciali di Conservazione.

Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti della LP n. 19/2013 e s.m. e ai rimandi dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" si è potuto verificare che gli interventi previsti dalla variante 2021 al PRG non risultano soggetti alle procedure di verifica e di VIA o a verifica di assoggettabilità.

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP, AMBITI FLUVIALI DEL PGUAP, CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA', CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc.)

Le azioni promosse dalla variante al PRG non incidono sulla pianificazione sovraordinata.

Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP

Il territorio comunale di è ricompreso nella perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP. Si tratta di aree ubicate prevalentemente nella porzione di territorio comunale prossimo al fondovalle e nel versante. Come evidenziato nella premessa del rapporto ambientale, la variante al PRG non produce, modifiche della perimetrazione delle "Aree agricole di pregio" del PUP.

Verifica rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo (rif. art. 18 LP 15/2015)

Con riferimento alle nuove disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale si evidenzia che la variante risulta coerente con l'obiettivo della limitazione del consumo di suolo.

6.1 Conclusioni

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 in materia di limitazione di consumo di suolo, si può sostenere che la

variante in oggetto non produce effetti significativi sul quadro insediativo, paesaggistico ed ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP.

Le integrazioni derivanti dalle controdeduzioni al parere n.6/2023 espresso dal Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento non modificano le valutazioni riportate nel rapporto elaborato per l'adozione preliminare della variante al PRG.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella Delibera del Consiglio Comunale di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3Bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.